



Accordo di Programma
per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete

TRA:

■ la Regione del Veneto – Giunta Regionale - codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, per dare esecuzione alla D.G.R.....

E

■ la Camera di Commercio Venezia – Rovigo - Delta Lagunare - Codice Fiscale e P.I. 04303000279– rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia (VE), San Marco, 2032 –pec: cciaadl@legalmail.it.

E

■ la Camera di Commercio Treviso-Belluno - Codice Fiscale e P.I. 04787880261 – rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a _____ il _____, (C.F. _____), domiciliato per la carica in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.



Premesso che la Regione del Veneto considera prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri delle produzioni venete nonché le iniziative volte all'attrazione in Veneto di investimenti esteri.

Considerato che la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" individua come interlocutori privilegiati le Camere di Commercio del Veneto nella ricerca di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, nell'espandere le quote di commercio internazionale, nell'incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostenendo la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

Considerate le collaborazioni già sperimentate con il sistema camerale nel suo complesso e le singole Camere di Commercio del Veneto che hanno evidenziato la stretta connessione tra l'impegno regionale nel campo della promozione economica e le attività di promozione in capo alla Camere di Commercio.

Richiamata la Legge n. 580/1993 così come modificata con il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che ha riordinato le funzioni e il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Considerato inoltre che la Legge 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, all'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Richiamato l'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale n. 48/2017 che richiama le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Ritenuto che:

- ✓ La Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto intendono rendere maggiormente proficua la collaborazione istituzionale utilizzando la presenza diffusa delle camere di Commercio nel territorio e nelle reti istituzionali, associative e tecnologiche di cui le Camere di Commercio sono dotate;
- ✓ la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto riconoscono l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla promozione all'estero e per l'estero delle produzioni venete nonché del Veneto nel suo complesso;
- ✓ la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto si propongono di accrescere ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi organi, per incrementare l'efficacia delle risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento di progetti e azioni per la crescita e lo sviluppo dell'export e di marketing territoriale;



- ✓ le Camere di Commercio venete si pongono come naturale rete di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico e attività produttive;
- ✓ le Camere di Commercio riconoscono il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione Veneto, impegnandosi a perseguire nella definizione delle proprie linee di intervento per lo sviluppo locale la maggior convergenza con gli orientamenti regionali;
- ✓ la Regione del Veneto riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale interlocutore privilegiato per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale;
- ✓ la rete delle Camere di Commercio operanti sul territorio veneto costituisce un punto di riferimento qualificato attraverso il quale si sviluppano, oltre ai servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento che la Regione del Veneto indirizza al Sistema delle Imprese.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

si stipula il seguente Accordo

Articolo 1

Oggetto

La Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta lagunare e Treviso-Belluno, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, si pongono l'obiettivo di costruire un quadro strategico-programmatico comune, al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una complementarietà delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne, con particolare riferimento alla capacità del sistema veneto di far fronte a situazioni di crisi congiunturali, nonché di massimizzare gli effetti positivi delle varie iniziative poste in essere a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

Programma d'azione

a) Il presente accordo troverà pratica applicazione mediante la sottoscrizione di Convenzioni annuali, tra la Regione del Veneto e le singole Camere di Commercio del Veneto sottoscrittenti il presente Accordo, per l'attuazione di Programmi condivisi approvati dalla Giunta regionale ed attuati dalle singole Camere di Commercio.



Il programma d'azione si propone di stimolare le necessarie collaborazioni territoriali con interventi mirati sui temi della promozione economica, dell'internazionalizzazione, dell'attrazione degli investimenti esteri in Veneto e del turismo con l'obiettivo di incrementare il numero delle imprese venete, in particolare quelle medie e piccole, che sviluppano il proprio business nei mercati internazionali e di accrescere il livello di accoglienza dei flussi turistici in Veneto, individuando strumenti e prodotti innovativi e sostenibili che necessariamente devono coinvolgere da un lato le istituzioni pubbliche e dall'altro gli operatori privati a tutti i livelli.

Nelle Convenzioni annuali dovrà essere fatto esplicito richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" quale fonte normativa per l'attuazione dei singoli Progetti.

b) La Regione del Veneto si riserva la facoltà di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 3 **Ambiti di intervento**

Gli interventi di cui si compone il Programma sono organizzati sulla base di tre ambiti di intervento di seguito descritti e definiti "Assi", che individuano le aree prioritarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali ambiti si attiveranno in ragione delle priorità che verranno segnalate dai soggetti sottoscrittori e delle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili.

Asse 1 – Internazionalizzazione

Obiettivo dell'Asse è promuovere, sostenere e sviluppare una cultura condivisa di impresa. Verranno favorite tutte le iniziative volte a rendere percepito, da parte delle aziende, come utile una loro proiezione verso i mercati esteri. Si agirà in particolare sui fattori che possono aiutare le imprese ad essere più forti nell'affrontare la concorrenza globale, in un progetto complessivo di internazionalizzazione.

Le attività si rivolgeranno all'intero sistema delle imprese venete.

Verranno messi a punto strumenti a supporto dell'internazionalizzazione al fine di produrre ricadute concrete sul sistema economico veneto. Verrà promosso il consolidamento delle relazioni e delle attività ricomprese in accordi ed intese sottoscritte, rendendo più efficace la promozione a livello internazionale dell'intero sistema.

Asse 2 – Attrattività e competitività dei territori anche dal punto di vista turistico

Obiettivo dell'Asse è promuovere la competitività di contesto per l'impresa, attraverso l'accrescimento dell'attrattività del territorio.

Si rivolge ai sistemi economici locali nella loro complessità per sostenerne, a livello di sistema, l'efficienza ed il livello di competitività delle imprese che insistono sul territorio.

Si rivolge inoltre, anche singolarmente, alle imprese localizzate nell'area, che concorrono alla migliore infrastrutturazione del territorio.

Nell'ambito delle attività rivolte al turismo potranno essere previste azioni a carattere istituzionale e/o di sistema per lo sviluppo di una rete per la conoscenza del Veneto, attività di



sostegno allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che valorizzino le potenzialità e le varietà del prodotto turistico collegato alla ricchezza delle eccellenze regionali.

Particolare attenzione inoltre verrà rivolta all'attività di promozione degli investimenti esteri in Veneto, con riferimento alle aree industriali e ai cluster produttivi, anche attivando un "servizio di assistenza attiva" agli investitori esteri in sinergia con gli organismi associativi delle categorie economiche e le altre istituzioni competenti in primis i Comuni.

Asse 3 – Microimpresa e artigianato

L'obiettivo dell'Asse è potenziare la capacità di impresa dei "piccoli" per dimensione ma non per qualità dell'attività imprenditoriale, con attenzione specifica al mondo dell'artigianato, delle cooperative e dei consorzi export ma anche alle politiche di rete e di cooperazione fra piccole e microimprese tradizionali e fra di esse e le imprese di maggiore dimensione.

Si rivolge a microimprese di tutti i settori che troveranno in questo Asse misure particolari (come finalità e modalità di erogazione) costruite appositamente per i loro bisogni. Comprende anche le azioni rivolte ai singoli, ma soprattutto progetti di sistema che raggruppano reti di impresa.

Particolare attenzione verrà rivolta all'accompagnamento e sostegno, per tali categorie di impresa, ai processi di internazionalizzazione.

Articolo 4 Quadro finanziario

La Regione del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, si impegnano ad allocare le risorse necessarie all'attuazione del presente Accordo all'atto della sottoscrizione delle Convenzioni attuative di cui all'articolo 2.

Articolo 5 Collegio di Indirizzo e Sorveglianza

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, è istituito un Collegio di Indirizzo e Sorveglianza (d'ora innanzi semplicemente Collegio), composto dal Presidente della Giunta Regionale o da persona da lui delegata, che lo presiede e lo convoca, dagli Assessori regionali competenti e dai Presidenti delle Camere di Commercio aderenti all'Accordo.

Il Collegio valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche realizzate, sulla base delle relazioni e delle attività di monitoraggio e istruttoria predisposte dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 6.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che le parti lo ritengano utile o necessario.

Per la partecipazione al collegio non spetta alcun compenso o rimborso.



Articolo 6

Gruppo di lavoro

Con finalità di supporto al Collegio di cui all'articolo 5 è istituito un apposito Gruppo di lavoro, composto dai dirigenti e funzionari delle direzioni regionali interessate che di volta in volta lo presiedono e dai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Veneto aderenti.

Il Gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti:

- a) esecuzione, per quanto di competenza, del Programma Promozionale annuale ed eventuali proposte di aggiornamento;
- b) monitoraggio dello stato di avanzamento e alla verifica dei risultati finali raggiunti, fornendo al Collegio gli elementi utili alla valutazione dell'andamento dell'Accordo.

Il Gruppo di lavoro svolge le proprie attività nell'ambito di quelle istituzionalmente attribuite ai suoi componenti senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto.

Articolo 7

Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) procedere periodicamente alla verifica dell'avanzamento degli interventi e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Collegio;
- d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo ha validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato, per pari durata, su espressa richiesta di una delle parti, presentata almeno sei mesi prima della sua naturale scadenza.

Articolo 9

Adesioni future

Al presente Accordo potranno aderire, con l'accettazione da parte regionale, le altre Camere di Commercio del Veneto, su espressa richiesta delle stesse, con le stesse modalità di cui all'articolo 11, ferma restando la durata dell'Accordo, calcolata a partire dalla prima sottoscrizione, di cui all'articolo 8.



Nuove adesioni saranno ammesse solo a partire dalle Convenzioni annuali 2019 e seguenti.

Articolo 10
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 11
Sottoscrizione

L'Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Articolo 12
Registrazione

Il presente Accordo, composto di 12 articoli scritti su n. 8 fasciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Regione del Veneto

Camera di Commercio di Venezia- Rovigo-Delta Lagunare

Camera di Commercio di Treviso-Belluno



